



Comune di
Moncucco Torinese

Regione Piemonte - Provincia di Asti

UFFICIO TECNICO

14024 V. Mosso 4 - Tel. 011/9874701

Cod. Fisc. 00131300055 – P. IVA 01255390054

Mail: ufficiotecnico@comune.moncucco.asti.it – PEC: comune.moncuccotorinese.at@legalmail.it

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA COMUNALE resi mediante affidamento diretto per la prestazione di servizi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 con importo complessivo pari a € 46.579,45 (ONERI PREVIDENZIALI ED I.V.A. ESCLUSI) - CUP: B56F22000340001 – CIG: A03CE4C4B7.

L'anno DUEMILA..... il giorno del mese di, in Moncucco Torinese, mediante invio della presente per la sottoscrizione digitale

tra

il Comune di Moncucco Torinese in persona del Geom. Luca BRAGATO, nato ad Asti il 11/09/1978 - C.F. BRGLCU78P11A479E - in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Moncucco Torinese (C.F.: 00131300055), munito di firma digitale personalmente intestata, il quale interviene in questo atto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 06 del 01.04.2021 ed in esecuzione dell'art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che agisce in nome e per conto della Amministrazione Comunale, d'ora in avanti il "STAZIONE APPALTANTE";

e

il Dott. Arch. Pier Luigi PECETTO nato a Torino il 20/11/1971 - Codice Fiscale PCTPLG71S20L219L - con studio professionale in Buttigliera d'Asti, Via Riva n. 23 - Partita IVA 01255400051, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Asti "Sezione A – Settore Architettura" con il numero 311 di posizione, a partire dal 10 aprile 2000 di seguito indicato con il termine "PROFESSIONISTA";

Premesso che:

- nell'organico tecnico del Servizio tecnico, in base ad apposita attività ricognitiva da parte del Dirigente del medesimo Servizio, è stata accertata l'assenza, anche in ordine ai carichi di lavoro, di personale tecnico in possesso degli idonei requisiti e delle particolari competenze che possa occuparsi della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di in questione;
- con Richiesta di Offerta in data 22.12.2023 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato invitato l'operatore economico alla presentazione dell'offerta economica per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- in esito all'offerta presentata, con Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 158 del 29.12.2023 l'incarico in argomento è stato aggiudicato al Dott. Arch. Pier Luigi PECETTO nato a Torino il 20/11/1971 - Codice Fiscale PCTPLG71S20L219L - con studio professionale in Buttigliera d'Asti, Via Riva n. 23 - Partita IVA 01255400051, alle condizioni tutte del presente disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Moncucco Torinese affida al Dott. Arch. Pier Luigi PECETTO nato a Torino il 20/11/1971 - Codice Fiscale PCTPLG71S20L219L - con studio professionale in Buttigliera d'Asti, Via Riva n. 23 - Partita IVA 01255400051, che accetta, l'incarico avente ad oggetto i SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA COMUNALE - CUP: B56F22000340001 – CIG: A03CE4C4B7.

Secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano l'elaborazione completa del progetto fattibilità tecnico economica ed esecutivo. È compresa inoltre la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

I contenuti minimi delle fasi progettuali che devono essere rispettati sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici. In particolare, la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 nonché di tutte le leggi e le norme di vigenti in materia e ogni altra attività prevista nel presente Disciplinare.

Il professionista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la stazione appaltante oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito all'art. 4 "*Modalità svolgimento dell'incarico*".

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il professionista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Il professionista, designato in fase di gara, che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la stazione appaltante, dovrà partecipare alle riunioni che si terranno, presso la residenza comunale, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli immobili di cui alla presente gara, e con gli enti interessati per l'illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri ecc..

La squadra di professionisti, che svolgerà le prestazioni dedotte in convenzione, è quella già indicata in sede di gara e qualsiasi modifica della sua composizione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dalla stazione appaltante.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva comunque, fin d'ora, la facoltà di non procedere con l'affidamento dell'incarico, in tutto o in parte, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso, nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo o risarcimento o maggiore compenso o quant'altro per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione entro il quinto d'obbligo.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE

Ai fini di espletare l'attività di progettazione, l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità previsti da questi.

Dovrà altresì essere rispettato pienamente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Di seguito vengono riportate una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- D.Lgs. n. 36/2023 e succ. modifiche;
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;

ed in particolare:

- in materia di rispetto dell'ambiente e risparmio energetico:
 - Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi in materia di prestazione energetica nell'edilizia;
 - Decreto interministeriale 11 aprile 2008 che ha approvato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione";
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 recante *"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"*;
 - Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"*;
 - D.M. 24 dicembre 2015 recante *"Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di analisi per l'incontinenza"*;
 - Decreto Legislativo n. 48/2020 che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 29-3386 "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale", DGR 24-2360 del 2/11/2015 "Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., del DPR 75/2013 e s.m.i. e del DM 26/06/2015, successive e precedenti.
- in materia di edilizia:
 - D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
 - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;
 - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - Vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
 - Regolamento comunale in materia di edilizia;
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R.;
 - Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20.
- in materia di superamento delle barriere architettoniche:
 - Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
 - D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e s.m.i. recante *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"*;
 - D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. recante *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*.

Il professionista è tenuto altresì al rispetto di ogni altra norma legislativa e regolamentare riguardante le prestazioni oggetto dell'appalto in argomento.

ART. 4 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Tempistiche di progettazione e coordinamento con il Comune

Prima dell'inizio della progettazione, il professionista è tenuto ad effettuare un incontro con la stazione appaltante per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali necessari all'approvazione del progetto.

Sarà onere del professionista la redazione di tutti gli elaborati mancanti e l'integrazione di quelli forniti a mero titolo di ausilio al servizio.

L'aggiudicatario, durante la progettazione è obbligato ad una periodica attività di coordinamento del contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti nella progettazione e a darne evidenza anche documentale al Comune. In particolare, con scadenza regolare, l'aggiudicatario dovrà fornire un report riassuntivo che descriva sinteticamente lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da

risolvere, relative alle esigenze, ai vincoli e agli indirizzi e altre indicazioni fornite sempre dalla Stazione Appaltante.

La durata dell'affidamento è stimata in 12 mesi a decorrere dalla data di affidamento.

Tempistiche da rispettare

- progettazione di fattibilità tecnico economica: da effettuare in n. 120 giorni naturali e consecutivi con n. 1 incontro ogni n. 20 giorni per aggiornamenti sulle attività in corso di svolgimento;
- progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: n. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'acquisizione dell'ultimo parere necessario sul progetto di fattibilità tecnico economica con n. 1 incontro ogni n. 20 giorni per aggiornamenti sulle attività in corso di svolgimento.

I suddetti giorni sono da intendersi naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente disciplinare da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e il progettista.

Sulla base della documentazione fornita il professionista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione individuando, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare indicate dal Comune. Le soluzioni proposte dovranno essere esaminate dai tecnici del Servizio Tecnico.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di specifica richiesta della stazione appaltante, di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

L'ultimazione della progettazione di fattibilità tecnico economica verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica in contraddittorio con il professionista e validazione del RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, successivamente l'ultimazione della progettazione esecutiva verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica in contraddittorio con il professionista e validazione del RUP, ai sensi della predetta normativa.

Il Responsabile Unico del Progetto sarà comunicato a seguito della relativa nomina.

Sostenibilità e gestione ambientale

Il 21 gennaio 2016 sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale i "criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Il professionista dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed ambientale mettendo in essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici e manutentivi, in particolare secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente 11 ottobre 2017.

In particolare, durante le fasi di progettazione dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rispettare i seguenti criteri:

- alta qualità ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di garantire la riduzione dell'esposizione a inquinanti;
- diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere;
- ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato e attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi facilmente riciclabili a fine vita;
- impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive.

ART. 5 – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA

Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi, fattibilità tecnico economica ed esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie indicate nella richiesta di offerta economica, ai sensi, dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.7.

Le prestazioni previste sono dettagliate nella stima di calcolo del compenso professionale allegata alla Richiesta di Offerta e prevedono sommariamente le seguenti prestazioni:

- verifiche architettoniche e storiche con effettuazione degli occorrenti saggi stratigrafici,
- rilievo di dettaglio della porzione di fabbricato oggetto di intervento,
- progettazione edilizia,
- progettazione strutturale,

- analisi e progettazione degli interventi da attuare per l'efficientamento energetico con progettazione impiantistica progettazione antincendio da attuarsi contestualmente agli interventi strutturali,
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

I progetti di fattibilità tecnico economica ed esecutivo dovranno essere redatti con le modalità e comprensivi di tutta la documentazione prevista dall'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al precedente art. 4 *"Modalità svolgimento dell'incarico"* nonché dalle indicazioni fornite dall'ente in merito alle modifiche e integrazioni rispetto al progetto di fattibilità.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 sia il progetto di fattibilità tecnico economica che quello esecutivo saranno sottoposti a verifica. Il progetto esecutivo sarà sottoposto a validazione.

Il professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che il Comune manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

L'incarico dovrà essere svolto in conformità alle indicazioni impartite durante gli incontri con l'Amministrazione e/o il RUP, precisato che per la natura vincolistica dell'immobile non si può procedere ad effettuare l'accorpamento di tutti i livelli di progettazione con la sola progettazione esecutiva secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall'amministrazione comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l'amministrazione comunale ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto di fattibilità tecnico economica che all'esecutivo.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 6 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, il professionista comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione mediante espletamento delle seguenti prestazioni:

- sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, ecc.) con elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione;
- documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso planimetria dei cantieri con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno;
- elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione;
- predisposizione di cronoprogramma, dell'analisi dei rischi presenti e dell'analisi delle interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere);
- quantificazione dei costi della sicurezza;
- ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 36/2023, la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza nel cantiere.

ART. 7 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

In fase di progettazione, il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che nel tempo verranno impartite.

È onere del professionista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto.

Si evidenzia infatti che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende tutte le attività accessorie di cui al presente disciplinare, necessarie all'approvazione dei progetti, comprendendo - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti prestazioni:

- redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti, in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (ad es. relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento, eventualmente, anche il supporto di figure professionali specifiche per la redazione delle indagini/progetto relativo alla tutela del bene;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;
- predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso la stessa amministrazione ovvero Enti competenti;
- tutte le attività necessarie alla predisposizione dei documenti tecnici, amministrativi, contabili necessari.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopra elencate Il Comune accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati digitalmente da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

ART. 8 – ONORARIO DELLE PRESTAZIONI

L'importo di massima stimato per i lavori è pari ad € 450.000,00 (IVA esclusa), riconducibili alla categoria "OG2", mentre l'importo per i servizi in oggetto al presente disciplinare di incarico professionale è pari ad €. 46.579,45 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi), e consistono nella presentazione degli elaborati di cui all'art. 5 del presente disciplinare, oltre a quelli necessari per poter approvare il progetto esecutivo e non elencati. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 49/2023, il suddetto corrispettivo è conforme al compenso stabilito dai parametri previsti ed attualmente in vigore.

I corrispettivi convenuti sono immutabili ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate, previa verifica della loro conformità alle relative disposizioni normative in materia.

Tale corrispettivo non sarà oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori e/o delle singole categorie, e/o elaborati aggiuntivi richiesti.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale la stazione appaltante non sarebbe addivenuto alla stipula della stessa.

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 158 del 29.12.2023, costituisce l'atto formale che consente la stipula del contratto d'incarico, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere l'avvio immediato della prestazione.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA AGGIUDICATARIO

Consegna elaborati

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla stazione appaltante e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal RUP, in n. 2 (due) copie cartacee, n. 1 (una) copia su supporto informatico firmata digitalmente e n. 1 (una) copia su supporto informatico editabile (dwg, word, excel ecc..).

Danni

Il professionista incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare, se non già in possesso, apposita polizza assicurativa come specificato nel successivo art. 13 *“Garanzie e cauzione definitiva”*.

Riservatezza, privacy e diligenza

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'amministrazione comunale e con i terzi nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali. Lo stesso è altresì tenuto al rispetto di tutte le norme descritte all'art. 3 *“Disposizioni normative da rispettare”* del presente Disciplinare.

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 19 *“Risoluzione”*.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Dipendenti e collaboratori

Qualora il professionista per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi dei propri dipendenti e/o di collaboratori per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, collaboratori dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare i nominativi con relativo curriculum alla stazione appaltante al fine di ottenerne il necessario gradimento.

Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del professionista, il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto e l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Il professionista aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Incompatibilità e altri incarichi

Il professionista conferma di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

Il presente incarico non conferisce titolo al professionista a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Disciplinare.

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 11 – MODIFICHE AL PROGETTO

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte, varianti ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del RUP, fino all'approvazione del progetto stesso nonché a rispettare i diversi orientamenti che la stazione appaltante manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Gli elaborati relativi alle eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati del progetto a seguito di eventuale specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, del RUP ovvero da parte di altri Enti devono essere consegnati entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, delle eventuali osservazioni rilevate.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, il professionista risponderà personalmente nei confronti della stazione appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il professionista incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione

delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall'amministrazione comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l'amministrazione comunale ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto definitivo che all'esecutivo.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 12 - PROROGHE

Il RUP potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

ART. 13 - GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione definitiva: funzione ed importo

Il professionista ha fornito, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____ ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, in misura pari al ____% dell'importo complessivo di aggiudicazione, corrispondente ad €. _____ con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. Ai sensi dell'art. 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di approvazione di tutti gli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia, è ridotto del ____% in forza del possesso di certificazione _____.

Polizza assicurativa del progettista

Il professionista a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti dall'Amministrazione ha presentato copia della polizza RCT per un massimale di € 1.000.000 rilasciata dalla compagnia assicuratrice Liberty Mutual Insurance Europe S.E. con n. LSMAEC101728-00 in data 31/05/2023. Lo stesso si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Responsabilità dell'Aggiudicatario

Il professionista è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della stazione appaltante o del RUP.

Il professionista dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. Il professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 14 – PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- 40% alla consegna del progetto consegna del progetto di fattibilità tecnico economica;
- 40% alla consegna del progetto esecutivo;
- 20% a saldo previa approvazione del progetto da parte dell'Ente

L'onorario che l'Amministrazione corrisponderà all'Incaricato per le prestazioni della presente convenzione è pari a €. 46.579,45 già ridotti dal ribasso offerto, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%. All'atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura di legge, ove prevista.

L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta.

Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla stazione appaltante. In mancanza di tale preventivo benestare, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo

Sono a carico del professionista le spese di bollo del presente disciplinare e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'amministrazione comunale l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il professionista aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa verifica della prestazione resa e della regolarità contributiva e le verifiche di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le fatture, intestate al Comune dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI

La sottoscrizione digitale del presente disciplinare costituisce contratto. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Il professionista, con la firma, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Disciplinare deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 17 - PENALI

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all'art. 4 *“Modalità svolgimento dell'incarico”* del presente Disciplinare, sarà applicata, in ottemperanza dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, precisato che, in forza di quanto previsto dal predetto articolo, tale penale non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al professionista.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 18 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

ART. 19 - RISOLUZIONE

Il contratto si risolve nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 oltre che per il mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni oggetto d'affidamento.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. le parti convengono che per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- venga verificato il grave mancato rispetto dell'aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- venga verificato il grave mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- grave violazione dell'obbligo di riservatezza;
- inadempimento nei casi previsti ai sensi dell'art. 17 "*Penali*" del presente disciplinare.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo: <https://www.comune.moncucco.asti.it>. Il titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico - Geom. Luca BRAGATO.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Disciplinare, il Foro competente è il Tribunale di Asti (AT).

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista accetta tutte le condizioni specificate negli articoli precedenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Moncucco Torinese, lì

Il Professionista
Dott. Arch. Pier Luigi Pecetto*
[Firmato digitalmente]

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Luca BRAGATO*
[Firmato digitalmente]

**Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*